

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 266 del 21 ottobre 2021

Oggetto: Definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e delimitazione del perimetro di consolidamento - Esercizio finanziario 2020.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito ("EDA") e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

VISTO:

- l'art. 233-bis del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;
- l'allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"* il quale stabilisce modalità, criteri e procedure per la redazione del bilancio consolidato previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO CHE:

- la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell'elenco "Gruppo amministrazione pubblica" (GAP) e la conseguente redazione dell'ulteriore elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE:

- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

1. riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
2. predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
3. approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'Ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4;

CONSIDERATO CHE:

- costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica, così come stabilito dal citato allegato 4/4:
- 1) gli **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - 2) gli **enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 3) le **società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
 - 3.1) le società **controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
 - 3.2) le società **partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

DATO ATTO CHE:

- con "atto di cessione di azioni" per notar Francesco Coppa stipulato tra il Presidente della Provincia di Salerno ed il Presidente dell'EDA Salerno in data 25.06.2020 (registrato a Napoli 1 il 25.06.2020 al numero 20116/1T), è stata ceduta dalla Provincia all'EDA l'intera proprietà delle azioni della società EcoAmbiente Salerno spa in liquidazione;

CONSIDERATO CHE:

- in applicazione dei criteri contenuti nel sopra citato Allegato 4/4, il **Gruppo Amministrazione Pubblica** dell'EDA Salerno risulta così costituito:

- Società interamente partecipata: **Ecoambiente Salerno S.p.A.**

RILEVATO CHE:

- gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'elenco degli enti e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. "perimetro di consolidamento") nei casi di irrilevanza, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

CONSIDERATO CHE:

- per quanto sopra esposto ed in applicazione dei criteri contenuti nel sopra citato Allegato 4/4, il **Perimetro di consolidamento** dell'EDA Salerno risulta così delimitato:

- Società interamente partecipata: **Ecoambiente Salerno S.p.A.**

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

VISTI:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;

lo Statuto dell'EDA Salerno;

il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) di definire il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed il Perimetro di consolidamento dell'EDA Salerno, che risultano costituiti unicamente dalla Società partecipata Ecoambiente Salerno S.p.A.;

2) di trasmettere la presente Determinazione all'Organo di Revisione;

3) di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e delimitazione del perimetro di consolidamento - Esercizio finanziario 2020.

Parere di regolarità tecnica

Vista la superiore Determinazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salerno, 21.10.2021

Il Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta

Parere di regolarità contabile

Vista la superiore Determinazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Salerno, 21.10.2021

Il Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta
